

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Volontariato Missionario di Cristo Risorto APS". L'associazione di promozione sociale è costituita e disciplinata dal presente statuto, ai sensi e nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore" o "CTS", nel seguito), delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente. L'assemblea potrà deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione ha sede legale in Via Magenta 25 nel Comune di Roma ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Articolo 2 – Scopo e Principi Ispiratori

L'Associazione "Volontariato Missionario di Cristo Risorto APS" non ha scopo di lucro, affonda le proprie radici nel Vangelo e persegue in maniera apartitica finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'interesse generale della comunità affermando e promuovendo i valori generali della condivisione, della pace, dei diritti umani e del dialogo tra i popoli, in continuità con l'esperienza associativa svolta dal "Volontariato Missionario di Cristo Risorto ONLUS", specialmente a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,

economiche, culturali e familiari.

L'Associazione, nel riconoscere il ruolo del soggetto promotore «Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS», ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294, e con l'adesione all'Associazione Nazionale «Salesiani per il Sociale» nonché al suo organo territoriale "Salesiani per il Sociale Italia Centrale - APS", intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente ai valori cristiani, alla dottrina sociale della Chiesa, al sistema preventivo di Don Bosco che si esplicita nel progetto e nella prassi salesiana.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione, per raggiungere i propri scopi, potrà aderire a Federazioni e ad altre Associazioni o Rete di Associazioni aventi finalità analoghe. L'Associazione potrà inoltre fornire la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, potrà altresì svolgere tutte le attività accessorie ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle sue finalità e compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3 – Finalità e Attività

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) prevenzione e contrasto di tutte le forme di disagio, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate;
- b) promozione e diffusione di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato e del servizio civile;
- c) sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità, esclusione, emarginazione;

- d) attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- e) attuazione del principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- f) piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- g) realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- h) realizzazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;
- i) realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e sanitari;
- j) sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo e promozione della salute;
- k) sviluppo della democrazia e della persona umana;
- l) valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- m) tutela, rappresentanza, promozione e supporto dei Soci e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, pure mediante ricorso a progetti di servizio civile, riconoscendo in questo uno strumento per promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli, nonché per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

L'Associazione per perseguire tali finalità svolgerà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di altre persone volontarie che ne condividono le finalità:

- a) interventi e servizi sociali e socio-sanitari rivolti a minori, giovani, adulti, anziani e famiglie;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;
- g) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) agricoltura sociale;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti eccedenti o comunque ricompresi nella normativa in materia di cessione a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- o) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) attività programmate ovvero coordinate o deliberate dalla Associazione «Salesiani per il Sociale Aps».

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art.6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II – NORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 4 - Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Possono pertanto aderire all'Associazione tutti quei soggetti, siano essi persone fisiche, Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità statutarie e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: (i) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; (ii) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione ed iscrizione i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è in ogni caso intrasmissibile.

I Soci possono essere:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori;

Soci Fondatori: sono quelle persone fisiche o giuridiche che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e assicurandone i mezzi finanziari iniziali, divenendo di diritto e a tutti gli effetti Soci Ordinari.

Soci Ordinari: sono tutte quelle persone fisiche o giuridiche che ammesse dal Consiglio Direttivo, avendo accettato lo Statuto e i principi dell'Associazione, partecipano alla vita associativa e versano la quota associativa annuale.

Soci Onorari: sono quelle persone fisiche o giuridiche che, per meriti o comprovata fama, l'Associazione è onorata di avere tra i propri iscritti o alle quali deve particolare riconoscenza o gratitudine per elargizioni o benefici o migliorie ottenute ai fini dello sviluppo dei propri progetti e programmi. Tali Soci vengono individuati dal Consiglio Direttivo ovvero proposti dall'Assemblea e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale, pur godendo di tutti i diritti dei Soci ordinari.

Soci Sostenitori: sono quelle persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità dell'Associazione accettano di impegnarsi a sostenere la stessa con un contributo economico che eccede l'ammontare della quota associativa annuale.

La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza nei diritti dei Soci verso l'Associazione e tra i Soci stessi. Tra i soci vige infatti una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Lo status di Socio è permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Gli associati hanno parimenti il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni se esistenti;
- tenere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne all'Associazione che con i terzi, ed animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale.
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il Socio può sempre recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà adottare un'apposita deliberazione, dare adeguata comunicazione all'associato e provvedere alla cancellazione dal libro degli associati. La dichiarazione di recesso avrà effetto in ogni caso con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o si rende moroso della quota associativa e non provvede al suo intero versamento nel termine di un anno dalla scadenza del corrispondente anno sociale può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione recante le motivazioni dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni nella successiva Assemblea chiamata a ratificare l'esclusione. Fino alla ratifica dell'Assemblea, il Socio si intenderà sospeso.

Il decesso, il recesso o l'esclusione del Socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi né ripetizione o rivalutazione delle quote associative versate.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 7 – I Volontari e l'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – I Volontari e le persone retribuite dall'Associazione

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo (obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS)
- L'Organo di revisione (obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 CTS)

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci risultanti dal libro degli associati ed in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

L'Assemblea dei Soci delibera sugli indirizzi generali di attività dell'Associazione ed in particolare rientrano tra le sue attribuzioni ordinarie:

- a) L'elezione e la revoca del Presidente dell'Associazione
- b) La determinazione del numero, l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo
- c) L'elezione e la revoca dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore
- d) L'elezione e la revoca dell'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
- e) L'approvazione del bilancio associativo annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo
- f) L'approvazione dell'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo
- g) L'approvazione di eventuali regolamenti attuativi dello Statuto predisposti dal Consiglio Direttivo
- h) Le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti
- i) La decisione sulla ratifica o meno dei provvedimenti di esclusione degli associati predisposti dal Consiglio Direttivo
- j) Le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- k) Le deliberazioni su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

In sede Straordinaria l'Assemblea delibera:

- Sullo scioglimento dell'Associazione
- Sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- Sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Su di ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata con richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati o inseguito a richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In questi casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email, da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Articolo 12 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, dopo almeno 24 (ventiquattro) ore, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci ed in seconda convocazione, dopo almeno 24 (ventiquattro) ore,

è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente ed in mancanza di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti e comunque facente parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un segretario a ciò appositamente nominato dall'Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per associato.

Le votazioni si svolgono normalmente mediante voto palese. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti ed in ogni caso per l'elezione delle cariche sociali e nei casi di votazioni riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo dovrà procedere ad una nuova elezione per sostituire i Consiglieri cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può essere, per gravi motivi, revocato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 14 – Composizione ed adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età (anagrafica) dei presenti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del medesimo. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta, mediante voto palese tranne nei casi riguardanti le persone, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe nelle operazioni di voto.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o email, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (giorni) prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o in assenza da altro consigliere verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- d) nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 17 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi membri.

Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, dirama gli inviti e le convocazioni e si occupa in generale della gestione dei libri sociali, assistendo il

Presidente per le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi membri.

Il Tesoriere riscuote le quote associative annuali e tutte le entrate dell'Associazione, curando l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni assembleari e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è responsabile della contabilità, dei rapporti con i consulenti esterni e coordina le operazioni per la redazione del Bilancio annuale di esercizio.

Articolo 19 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 anche la revisione legale dei conti di cui al successivo art. 19. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 – L'Organo di revisione

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea dei Soci dovrà nominare un organo di revisione nella persona di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V – LIBRI SOCIALI

Articolo 21 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione dovrà inoltre tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione avrà inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI – NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione.
- b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti accettati dal Consiglio Direttivo e lasciti testamentari con beneficio d'inventario le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto, il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà di Soci o di terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 23 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici e privati

- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) rendite patrimoniali
- e) attività di raccolta fondi
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia

Articolo 24 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio su base annuale, l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che redatto in conformità degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata ordinariamente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo, in caso di particolari esigenze e mediante specifica deliberazione motivata, potrà convocare l'assemblea di approvazione del bilancio nel maggior termine dei 180gg dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 25 - Bilancio sociale

L'Associazione nel solo caso di superamento delle soglie previste dall'art. 14 co. 1 del Codice del Terzo Settore sarà tenuta a redigere il Bilancio Sociale e l'Informativa sociale nelle modalità e con le forme previste dalla norma.

TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45,

c.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nello stesso settore e con affinità di scopo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che dovessero risultare incompatibili con l'attuale disciplina normativa, troveranno applicazione a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A decorrere

infatti dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo dall'art. 5 -sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazioni le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione dal momento dell'iscrizione nel RUNTS dovrà pertanto utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

FIRMATO

MARIA MERCEDES GUAITA
PRESIDENTE



CRISTINA BUTTARELLI
SEGRETARIO

